



PROVINCIA DI VICENZA
AREA SERVIZI AL CITTADINO E AL TERRITORIO
SETTORE AMBIENTE – SERVIZIO ACQUA SUOLO RIFIUTI

Partita IVA e Codice Fiscale: 00496080243
Domicilio fiscale: Palazzo Godi - Nieve, Contrà Gazzolle 1 – 36100 VICENZA
Uffici: Palazzo Franceschini – Folco, Contrà S. Marco 30 – 36100 VICENZA
Indirizzo di posta elettronica certificata: provincia.vicenza@cert.ip-veneto.net

N° Registro **22** / Servizio Suolo Rifiuti / 11 del **16 FEB. 2011** Prot. n. **11194**

OGGETTO: Ditta **DE BIASI SRL** con sede legale e operativa in via Strada Marosticana 172/U in comune di Vicenza; D.lgs 152/2006 e s.m.i.; D.M. 05.02.98 e s.m.i..

Rinnovo iscrizione al Registro Provinciale delle Imprese che effettuano attività di recupero rifiuti in regime semplificato al numero 2/2007.

IL DIRIGENTE

PREMESSO CHE

- 1) la ditta DE BIASI SRL con sede legale e operativa in via Strada Marosticana 172/U in comune di Vicenza ha presentato, ai sensi degli artt. 31 e 33 del D.Lgs. 22/97 la “*Comunicazione per attività di recupero di rifiuti non pericolosi*”, acquisita agli atti con prot. n. 80176 del 27.12.2005.
- 2) con provvedimento n. 184/U.C. Suolo Rifiuti del 27.12.2007 è stato rilasciato formale provvedimento di iscrizione in procedura semplificata al n. 2/2007 per le attività di cui ai punti 3.1 (R13), 3.2 (R13), 3.3 (R13), 3.5 (R13), 3.6 (R13), 3.7 (R13), 5.1 (R13), 5.2 (R13), 5.6 (R13), 5.7 (R13), 5.8 (R13), 5.18 (R13) e 7.8 (R13) del D.M.A. 05.02.98 e s.m.i..
- 3) con nota del 22.09.2008, acquisita agli atti il 23.09.2008 prot. n. 68069 la ditta ha presentato una nuova “*Comunicazione per attività di recupero di rifiuti non pericolosi*” in sostituzione della precedente al fine di eliminare alcune tipologie e al fine di prevedere l’attività di recupero R4 per le tipologie 3.1 e 3.2.
- 4) a seguito dell’attività istruttoria svolta da questo Servizio e alle successive integrazioni presentate dalla ditta, con provvedimento n. 50/Servizio Suolo Rifiuti del 25.02.2009 con prot. n. 14555 è stata modificata l’Iscrizione n. 2/2007 al Registro Provinciale delle imprese che effettuano attività di recupero rifiuti in regime semplificato per i punti 3.1 (R13, R4), 3.2 (R13, R4), 3.5 (R13), 5.1 (R13), 5.2 (R13), 5.6 (R13), 5.7 (R13), 5.8 (R13) e 5.19 (R13) dell’allegato 1 – suballegato 1 del D.M. 05.02.98 presso la sede operativa in via Strada Marosticana 172/U in comune di Vicenza.
- 5) in data 13.07.2010 (nota registrata al protocollo provinciale al n. 50076 del 14.07.2010) la ditta DE BIASI SRL ha presentato la *Comunicazione per l’esercizio dell’attività di recupero di rifiuti non pericolosi in procedura semplificata* al fine di ottenere il rinnovo dell’iscrizione in procedura semplificata presso la sede operativa di via Strada Marosticana 172/U in comune di Vicenza;



- 6) in data 20.12.2010 con prot. n. 88377 il Servizio Suolo Rifiuti ha comunicato l'avvio di procedimento ai sensi della L. 241/90 e ha informato il comune di Vicenza, competente dal punto di vista urbanistico, edilizio ed igienico sanitario, in merito al proseguo dell'attività di recupero in oggetto e ha richiesto alla ditta integrazioni alla documentazione presentata;
- 7) con nota del 13.01.2011, acquisita agli atti il 25.01.2011 con prot. n. 5619 la ditta DE BIASI SRL ha presentato alla Provincia di Vicenza le integrazioni richieste.

DATO ATTO che la comunicazione di cui sopra è stata effettuata per le attività di cui ai punti 3.1 (R13, R4), 3.2 (R13, R4), 3.5 (R13), 5.1 (R13), 5.2 (R13), 5.6 (R13), 5.7 (R13), 5.8 (R13) e 5.19 (R13) dell'allegato 1 – suballegato 1 del D.M.A. 05.02.98 e s.m.i..

RITENUTO che, per le attività di cui ai punti 3.1, 3.2, 3.5, 5.1, 5.2, 5.6, 5.7, 5.8 e 5.19 oggetto di comunicazione, secondo quanto riportato nella documentazione sopraccitata, l'attività della ditta è rispondente a quanto previsto dalla normativa tecnica di settore e pertanto sussistono i presupposti per il rinnovo dell'Iscrizione al Registro Provinciale delle Imprese che effettuano attività di recupero rifiuti in regime semplificato.

CONSIDERATO che la ditta risulta avere prestato per l'attività di messa in riserva (R13) una polizza fidejussoria (appendice di variazione n. 070089618 alla polizza n. 061806448) con la Allianz S.p.A. per un quantitativo massimo di rifiuti presenti in azienda in sola messa in riserva pari a 481 tonnellate e una polizza per la Responsabilità Civile Inquinamento sempre con la compagnia Allianz S.p.A. per un massimale di 2.600.000 euro (polizza n. 049404997).

VISTA l'attestazione del versamento dei diritti di iscrizione per l'anno 2010 come determinati dal decreto ministeriale n. 350 del 21 luglio 1998 per la somma di € 258,23 per l'iscrizione alla classe 4;

VISTO il D.M.A. 05.02.98 successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO il D.M. n. 186 del 05.04.2006;

VISTO il D.lgs. 152/2006 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTA la L.R. 3/2000 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTA la nota della Giunta della Regione Veneto del 19.11.1998 con prot. n. 3088/31100;

VISTA la Delibera di Giunta Regionale n. 2426 del 04.08.2009 “Indirizzi operativi in ordine alla corretta applicazione della disciplina concernente le procedure semplificate di recupero ai sensi degli articoli 214 – 216 del D.Lgs152/20006. Modello concernente la *Comunicazione per l'esercizio dell'attività di recupero rifiuti non pericolosi in procedura semplificata*”;

VISTA la D.G.R.V. n. 2528 del 14.07.1999;

VISTA la Delibera di Giunta Provinciale n. 19 di Registro e n. 3296 di Protocollo del 25.01.06.

- VISTA la Delibera di Giunta Provinciale n. 278 di Registro del 20.07.10.
- VISTI l'art. 19 (sulle competenze della Provincia) e l'art. 107 (sulle funzioni e responsabilità della dirigenza) del D.lgs. n. 267/2000 (T.U. delle leggi sull'ordinamento degli EE.LL.);
- VISTO lo Statuto Provinciale, adottato con Deliberazione Consiliare del 21.12.1999, nn. 70028/92 ed entrato in vigore il 28.02.2000;
- VISTO il Decreto Presidenziale n. 4 del 28.04.2010, prot. n. 31270, di conferimento degli incarichi dirigenziali.

RINNOVA

alla ditta **DE BIASI SRL** con sede legale e operativa in via Strada Marosticana 172/U in comune di Vicenza l'iscrizione al Registro Provinciale delle Imprese che effettuano attività di recupero rifiuti non pericolosi in regime semplificato al numero **2/2007** per le seguenti operazioni:

Tipologia di cui al D.M. 5/02/98, all. 1, suball.1	Q.tà max. di messa in riserva per tipologia (t)	Q.tà max. trattata all'impianto per tipologia (t/anno)	Attività di recupero		Codice C.E.R.
			Paragrafo D.M. 05/02/98	Sigla R (All. C parte IV D.Lgs. 152/06)	
3.1	108,5 SOLA MESSA IN RISERVA, RIFIUTI DESTINATI AD ALTRI IMPIANTI DI RECUPERO	400	3.1.3.c	R13	100210 100299 120101 150104 190102 190118 200140 #####
	157,5 PER RIFIUTI RECUPERATI NELLO STESSO IMPIANTO	2.600		R13 R4	120102 150104 160117 170405 191202 #####
3.2	40 SOLA MESSA IN RISERVA, RIFIUTI DESTINATI AD ALTRI IMPIANTI DI RECUPERO	40	3.2.3.c	R13	170403 #####
	301 PER RIFIUTI RECUPERATI NELLO STESSO IMPIANTO	3.160		R13 R4	120103 120104 120199 150104 170401 170402 170404 170406 170407 191002 191203 200140
3.5	3,5	50	3.5.3	R13	150104 200140
5.1	36	150	5.1.3	R13	160106 160116 160117 160118 160122 #####
5.2	40	150	5.2.3	R13	160117 160118 160122 #####

Tipologia di cui al D.M. 5/02/98, all. 1, suball.1	Q.tà max. di messa in riserva per tipologia (t)	Q.tà max. trattata all'impianto per tipologia (t/anno)	Attività di recupero		Codice C.E.R.
			Paragrafo D.M. 05/02/98	Sigla R (All. C parte IV D.Lgs. 152/06)	
5.6	122,5	750	5.6.3	R13	160214 160216 200136 200140
5.7	6,5	50	5.7.3	R13	160216 170402 170411 #####
5.8	64	600	5.8.3	R13	160118 160122 160216 170401 170411 #####
5.19	60	350	5.19.3	R13	160214 160216 200136 #####

Resta inteso che il quantitativo massimo dei rifiuti per le tipologie in messa in riserva, funzionale all'attività di recupero condotta nello stesso impianto è pari a 458,5 tonnellate (tipologia 3.1 e 3.2).

La capacità massima di rifiuti stoccabili nell'impianto relativa alle tipologie di rifiuti per le quali viene effettuata la sola messa in riserva è pari a 481 tonnellate (tipologia 3.1, 3.2, 3.5, 5.1, 5.2, 5.6, 5.7, 5.8 e 5.19).

INFORMA CHE

1. Le attività di cui sopra dovranno essere condotte nel rispetto delle norme di cui al Decreto Legislativo n. 152/2006 e successive modifiche ed integrazioni e secondo le condizioni tecniche previste dal D.M. 05.02.1998 e s.m.i. e di quanto comunicato;
2. Per le tipologie 3.1 e 3.2 le caratteristiche delle materie prime secondarie prodotte dall'attività di recupero rifiuti in oggetto dovranno corrispondere ai requisiti del punto 3.1.4.c e 3.2.4.c dell'Allegato 1 suballegato 1 del D.M. 05.02.1998 e s.m.i..
3. La presente iscrizione al Registro Provinciale delle Imprese che effettuano attività di recupero rifiuti in regime semplificato scade in data **27.12.2015**. Per garantire la continuità per l'esercizio dell'attività, si invita la ditta a presentare la comunicazione di rinnovo alla Provincia e in copia al Comune e ad Arpav sei mesi prima della data di scadenza sopra indicata, cioè entro il 27.06.2015;
4. In adempimento alle norme richiamate la ditta è obbligata:
 - a. al versamento entro il 30 aprile di ogni anno del diritto di iscrizione previsto dall'art. 3 del D.M. 350/98; in caso di mancato o ritardato versamento l'iscrizione si intende sospesa e la ditta non è legittimata ad esercitare l'attività;
 - b. a rinnovare la comunicazione ogni 5 anni e, comunque, in caso di modifica sostanziale delle operazioni di recupero;
 - c. il titolare dell'impianto di recupero è tenuto a verificare la conformità del rifiuto conferito alle prescrizioni ed alle condizioni di esercizio stabilite dal D.M. 05.02.1998 e s.m.i. per la specifica attività svolta;
 - d. ad adeguarsi a quanto previsto dagli articoli 188-bis, 188-ter, 189 e 190 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.;

- e. nel caso di un eventuale cambio del legale rappresentante:
 - il legale rappresentate in carica è tenuto a comunicare preventivamente la variazione prevista;
 - il nuovo legale rappresentante è tenuto a presentare, ai sensi degli artt. 46 e 47 D.P.R. 28.12.2000 n. 445, la dichiarazione di conformità dell'attività di recupero e la dichiarazione del possesso dei requisiti soggettivi previsti dall'art. 10 del D.M. 05.02.98 e s.m.i.;
 - f. al rispetto delle norme in materia di sicurezza, igiene degli ambienti di lavoro, emissioni in atmosfera e scarichi idrici;
 - g. dove necessario, in base a quanto espressamente previsto dai punti del D.M. 05.02.1998 oggetto dell'attività, la ditta deve altresì verificare la non pericolosità dei rifiuti in ingresso con codici a specchio, così come individuati nell'Allegato C alla GUIDA AL NUOVO ELENCO DEI RIFIUTI – CER 2002 “*Regolamento di attuazione della Decisione della Commissione 2000/532/CE e successive modifiche ed integrazioni*”;
5. In base a quanto espressamente previsto dai punti del D.M. 05.02.1998, il campionamento e le analisi sono effettuate a cura del titolare dell'impianto ove i rifiuti sono prodotti almeno in occasione del primo conferimento all'impianto di recupero e, successivamente, ogni 24 mesi e, comunque, ogni volta che intervengano modifiche sostanziali nel processo di produzione; i referti analitici dovranno essere conservati presso l'impianto a disposizione delle autorità di controllo.
 6. L'attività dovrà essere condotta esclusivamente all'interno dell'area individuata nella comunicazione nonché con i sistemi e gli impianti indicati nella stessa;
 7. Sui rifiuti in sola messa in riserva non potrà essere effettuata alcuna operazione di cernita, selezione, frantumazione ecc.;
 8. I rifiuti messi in riserva dovranno essere destinati all'impianto che effettua il recupero, di cui in comunicazione, o ad altri impianti che effettuano attività di recupero R4/R3 previa preventiva comunicazione alla Provincia della nuova destinazione con allegato il titolo legittimante l'attività, escludendo la possibilità di essere inviati ad ulteriori impianti che operino esclusivamente la messa in riserva;
 9. Lo stoccaggio dei rifiuti prodotti dall'attività dovrà essere effettuato nel rispetto di quanto previsto all'art. 183, lettera bb) del D.Lgs. n.152/2006 e s.m.i..
 10. Nell'impianto devono essere distinte le aree di stoccaggio dei rifiuti da quelle utilizzate per lo stoccaggio delle materie prime. Deve essere distinto il settore per il conferimento da quello di messa in riserva. La superficie dedicata al conferimento deve avere dimensioni tali da consentire un'agevole movimentazione dei mezzi e delle attrezzature in ingresso ed in uscita. Il settore della messa in riserva deve essere organizzato in aree distinte per ciascuna tipologia di rifiuto ed opportunamente separate, così come risulta dalla planimetria allegata alla comunicazione.
 11. Inoltre, le zone di deposito dei rifiuti, dovranno essere distinte per tipologie omogenee contrassegnate con apposita segnaletica, riportante la tipologia stessa e/o il CER di appartenenza. Devono essere adottate tutte le cautele per impedire la formazione degli odori e la dispersione di aerosol e di polveri.

12. Qualora la messa in riserva non venga effettuata per rifiuti individuati dallo stesso codice CER, ma per tipologia così come individuata dai diversi punti del D.M. 05.02.98, cioè raggruppando rifiuti con codici diversi, l'allontanamento dovrà essere effettuato con un codice della categoria 19....;
13. La ditta deve essere in possesso delle autorizzazioni, concessioni, nulla osta ed altri atti di assenso, comunque denominati, in materia edilizia, urbanistica, di igiene dell'ambiente, rumore e quant'altro, la cui acquisizione sia necessaria in base alla legge vigente ai fini dell'attività.
14. L'iscrizione in procedura semplificata non prevede i medesimi effetti sostitutivi del provvedimento di approvazione del progetto di cui all'art. 208 del D.Lgs. n.152/2006, che sostituisce ad ogni effetto visti, pareri, autorizzazioni e concessioni di organi regionali, provinciali e comunali, e non costituisce variante allo strumento urbanistico.

Si precisa che sulla base dell'art. 35, comma 3 della L.R. n. 3 del 21.01.2000 resta di competenza comunale la vigilanza sull'attività edilizia connessa all'esecuzione delle opere relative agli impianti di smaltimento e recupero di rifiuti e l'adozione di ogni provvedimento connesso.

La presente determina viene trasmessa in originale alla ditta e in copia al Comune di Vicenza nella persona del Sindaco pro-tempore e al Dipartimento Provinciale dell'ARPAV nella persona del Direttore.

Contro il presente atto può essere proposto ricorso giurisdizionale amministrativo al T.A.R. del Veneto o, in alternativa, ricorso amministrativo al Capo dello Stato, rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla notifica.

Il Dirigente del Settore Ambiente
Dott. Angelo Macchia